

**L.R. Umbria 9-4-2015 n. 12 (Art. 208).**

**Testo unico in materia di agricoltura.**

### **Sezione III**

#### **Norme sulla trasformazione e sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli**

##### **Articolo 208** *Produzioni.*

1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002, dal regolamento CE 852/2004, e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.

2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:

- a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;
- b) miele;
- c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
- d) cereali e legumi;
- e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;
- f) vino;
- g) olio d'oliva;
- h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 228/2001*.